

Allegato "E" al Repertorio n. 55138/33603

STATUTO

MISSIONE DEL SORRISO ODV ETS

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituito, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato, denominato: "MISSIONE DEL SORRISO ODV ETS" oppure "MISSIONE DEL SORRISO Organizzazione di Volontariato ETS" siglabile "MDS ODV ETS".

2. L'Organizzazione assume la forma giuridica di associazione riconosciuta. Essa è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

3. L'Organizzazione ha sede legale in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

4. L'Organizzazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione degli acronimi "ETS" e "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione "Organizzazione di Volontariato (ODV)" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" e l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "MISSIONE DEL SORRISO ODV ETS" oppure "MISSIONE DEL SORRISO Organizzazione di Volontariato ETS" siglabile "MDS ODV ETS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" e l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Statuto

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 4 - Finalità e attività

1. L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività

di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organizzazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la promozione e realizzazione di iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale; la promozione di ricerche, studi, viaggi, corsi per la conoscenza, la diffusione e la salvaguardia della cultura dei popoli con particolare attenzione alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico nonché delle tradizioni artigianali, folcloristiche, enogastronomiche locali; la promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso che contribuiscano allo sviluppo di elementi etici, di solidarietà e di equità nel commercio, nel turismo e più in generale nei rapporti tra le persone e tra i popoli; la creazione sul territorio, anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e/o gli operatori privati già esistenti, di strutture o iniziative idonee a potenziare le offerte culturali e ricreative rivolte alla comunità; lo sviluppo della cultura dell'accoglienza e la diffusione dei valori della pace e della solidarietà; l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, nonché attività ginniche motorie finalizzate alla salute del corpo ed al suo armonico sviluppo. Inoltre, si propone di favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare ed accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale, oltre a promuovere la cultura dell'assistenza e della solidarietà.

2. Per la realizzazione delle suddette finalità le attività che l'Organizzazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle di cui

alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'Organizzazione in via principale e non esaustiva potrà:

- organizzare la partecipazione ad eventi culturali quali visite guidate ai musei, mostre di pittura o scultura, spettacoli teatrali di vario genere, attività musicali e artistiche;
- organizzare il tempo libero con viaggi e soggiorni di carattere ricreativo e culturale;

- organizzare e gestire punti di ristoro e per il tempo libero;
- organizzare incontri di solidarietà tra giovani;
- promuovere e divulgare il piacere dello sport;
- promuovere eventi di incontro con associazioni di persone con disabilità;
- organizzare corsi di aggiornamento;
- promuovere iniziative di ricerca e divulgazione, anche mediante convegni, manifestazioni e concorsi;
- realizzare iniziative editoriali, di studio e di approfondimento;
- svolgere attività che consentano ai soci e ai terzi di sviluppare e favorire la loro crescita culturale;
- valorizzare lo sviluppo dell'aggregazione;
- svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Organizzazione;
- promuovere in conformità alle esigenze dei soci e dei terzi, ogni altra attività culturale e ricreativa.

3. L'Organizzazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nel suddetto elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. L'Organizzazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. L'Organizzazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle

forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

6. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei soci e dei terzi.

7. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Organizzazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

8. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Organizzazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Organizzazione stessa. L'Organizzazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

9. L'Organizzazione potrà promuovere la realizzazione, nei limiti di legge, di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Organizzazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti. L'Organizzazione potrà aderire ad iniziative promosse dai CRAL e/o altri

Circoli.

10. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

11. L'organizzazione in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interessi i cui compiti, livelli di responsabilità, e norme di funzionamento sono stabiliti da appositi regolamenti, da emanarsi nel rispetto del presente statuto e della normativa vigente.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Organizzazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, nei limiti di legge.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Organizzazione.

Art. 6 - Associati

1. Possono essere associati dell'Organizzazione tutti coloro che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Organizzazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato, nei limiti di legge, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazione di Volontariato.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all' Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, non essendo ammessa la categoria degli associati temporanei, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all' Organizzazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo che è deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato

per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Organizzazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Agli associati che hanno provveduto al pagamento della quota prevista è consegnata la tessera associativa.

7. Possono partecipare alle attività dell'Organizzazione gli associati delle associazioni e delle federazioni di secondo grado che abbiano stipulato accordi di collaborazioni o di reciprocità con le stesse.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli Associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, nei limiti di legge;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e dei rendiconti, consultare i verbali;

- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Organizzazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art 16, del presente Statuto.

3. Gli Associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Organizzazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra gli Associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa nella misura e nei termini annualmente stabiliti.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il

diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Organizzazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Organizzazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni

assemblarsi ma non ha diritto di voto.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Organizzazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Organizzazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Organizzazione deve inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 11 - Delle persone retribuite

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organizzazione di Volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
4. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Organizzazione

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - e) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle

condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, nei limiti di legge.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, anche in calce all'avviso di convocazione, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organizzazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve

procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail; in aggiunta anche mediante SMS, MMS o altra tipologia di comunicazione telefonica e/o elettronica, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, oppure mediante avviso affisso in tutte le sedi dell'Organizzazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un

verbale, redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Organizzazione. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Organizzazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Organizzazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai

sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
- c) deliberare in merito allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita

con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, e delibera col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (maggioranza inderogabile).

4. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.

Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Gli associati minorenni possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
4. Per le votazioni si procede con voto palese.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Organizzazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti di comprovate capacità organizzative, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Organizzazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Organizzazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all' Organizzazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento

dell'Organizzazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Organizzazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Organizzazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e redige i verbali delle riunioni, svolge le mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere tiene e aggiorna la contabilità, tiene la gestione della cassa dell'organizzazione, cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie, cura la stesura dei bilanci consuntivi, preventivi e sociali dell'organizzazione. La carica di tesoriere è incompatibile con quella di

Presidente e Vicepresidente.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Organizzazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, l'Assemblea provvede alla nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta)

giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione di Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione ossia 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, in mancanza, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Organizzazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Organizzazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo;

c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Organizzazione;

c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c. 2, del presente Statuto;

d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo

Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

3. Il Presidente uscente è tenuto a dare le consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali a quello subentrante entro 20 (venti) giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Art. 23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo di cui al comma 2 dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs 117/2017.

2. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea.

3. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
5. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Organizzazione.
6. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
7. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Organizzazione.
8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Organizzazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo

componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Organizzazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - L'organo di revisione

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è

rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Organizzazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Organizzazione.

Art. 26 - Responsabilità dell'Organizzazione e degli organi sociali

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

2. Il Presidente, i Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

3. L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Titolo V

I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Organizzazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Organizzazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Organizzazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Organizzazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. I libri di cui al comma 1 e 4 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

6. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, durante la propria vita, anche in modo indiretto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitale e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Risorse economiche e convenzioni

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi aziendali previsti dai contratti collettivi di lavoro;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Organizzazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

3. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 30 - Bilancio di esercizio e Bilancio sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio viene approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Organizzazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
5. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Organizzazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli

associati, sia in prima che in seconda convocazione, secondo quanto previsto dall'art. 15, c. 3, del presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore D. Lgs. 117/2017.

Titolo VIII

Norme di rinvio e disposizioni finali

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATI:

ROBERTO ROSSO

PATRIZIA CANCIAN

ANNA MARIA POLIZZI

VINANTE ROSA RITA

GISLIMBERTI ENRICO MARIA

SANDRA BELIGNI NOTAIO